

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 16 luglio alle ore 20,00, presso la sede sociale in *Corso A. Volta, 341*, si è riunita, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "La Grotta di Guizzo Azzurro" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione.

Il Presidente Giuseppa Paolina Casillo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Chiara Cioffi.

Sono presenti tutti i soci iscritti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente, ai fini dell'adeguamento al requisito della democraticità della struttura, fa presente ai soci la necessità di integrare l'articolo 4 "Diritti e obblighi degli aderenti" con il seguente comma 3:

3. Tutti gli aderenti hanno il diritto all'elettorato passivo in quanto sono eleggibili alle cariche sociali. Le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti sono determinanti e prevalenti rispetto alla struttura associativa.

L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera l'integrazione dell'articolo 4 come sopra specificato. Tale integrazione fa parte integrante dello statuto che si allega al presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Chiara Cioffi

Il Presidente

Giuseppa Paolina Casillo

**ATTO COSTITUTIVO
DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA GROTTA DI GUIZZO AZZURRO"**

Addì venti del mese di febbraio dell'anno duemilaotto si sono riuniti i Signori:

1. **CASILLO GIUSEPPA PAOLINA**, nata Terzigno (Na) il 22/06/1952, residente a Terzigno (Na) – 80040 – C.so Alessandro Volta, 339 – C.F. CSLGPP52H62L142K
2. **CIOFFI VALERIA**, nata a Napoli il 12/11/1980, residente a Terzigno (Na) – 80040 – C.so Alessandro Volta, 339 – C.F. CFFVLR80S52F839Y
3. **CIOFFI CHIARA**, nata a Scafati (SA) il 23/12/1985, residente a Terzigno (Na) – 80040 – C.so Alessandro Volta, 339 – C.F. CFFCHR85I63I483H
4. **SCOTTO FELICE**, nato a Torre del Greco (NA) il 24/03/1979, residente a Scafati – Via Virgilio – trav. I L. Seneca CAP 84018 C.F. SCTFLC79C24L259T
5. **CONTE GIUSEPPE**, nato a Scafati (SA) il 20/02/83, ed ivi residente alla Via Armando Diaz, 48 – CAP 84018 - C.F. CNTGPP83B20I483J

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata " **LA GROTTA DI GUIZZO AZZURRO**" con sede legale in Terzigno, Corso A. Volta, 343, il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il mese di marzo

i membri del comitato sono:

Vice Presidente CIOFFI VALERIA C.F. CFFVLR80S52F839Y

Segretario CIOFFI CHIARA C.F. CFFCHR85I63I483H

Amministratore SCOTTO FELICE C.F. SCTFLC79C24L259T

Consigliere CONTE GIUSEPPE C.F. CNTGPP83B20I483J

Presidente viene nominato la Signora **CASILLO GIUSEPPA PAOLINA**

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

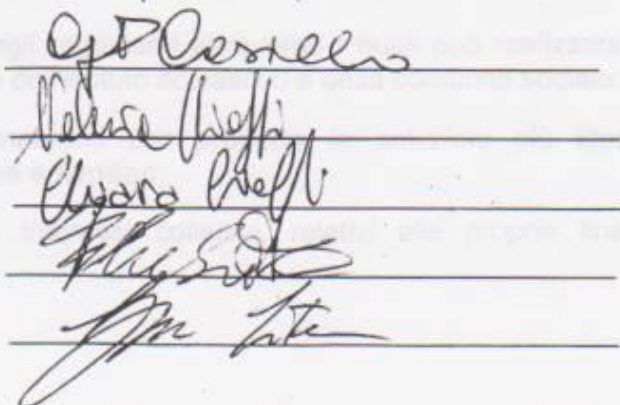
CASILLO GIUSEPPA PAOLINA

CIOFFI VALERIA

CIOFFI CHIARA

SCOTTO FELICE

CONTE GIUSEPPE





Art.1 *Costituzione*

1. E' costituita con sede in Terzigno (Na) – Corso A. Volta 343 l' associazione di volontariato denominata " La Grotta di Guizzo Azzurro" di seguito detta organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2 *Finalità e attività*

1. L'organizzazione ha lo scopo di tutela dei diritti umani, sociali, civili delle persone e, in particolar modo, delle persone con disabilità e delle vittime di emarginazione sociale, operando esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
2. L'organizzazione propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti attività principali:
 - individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;
 - sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
 - fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
 - favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
 - promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
 - promuovere una cultura pacifista, di legalità, di giustizia tra i popoli;
 - contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, ecc...) promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
 - stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e della comunità sociale;
 - intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
 - promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative

Art.3 *Aderenti*

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
 2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
 3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.
- Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4 *Diritti e obblighi degli aderenti*

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5 *Organi*

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente.

Art.6 *Assemblea*

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In

seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri.
2. Esso può cooptare altri cinque membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
5. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale;
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art.9 **Segretario (9)**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art.10 **Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.10 **Gratuità e durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 16
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

I sottoscritti soci fondatori accettano le norme del presente Statuto, ed espressamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

CASILLO GIUSEPPA PAOLINA

CIOFFI VALERIA

CIOFFI CHIARA

SCOTTO FELICE

CONTE GIUSEPPE

Giuseppe Peolnie Cortes
Valeria Cioffi
Chiara Cioffi
Felice Scotto
Giuseppe Conte

